

# *L'ETICHETTATURA DEI VINI*

***Slide del Dr. Fabrizio Lupi  
Integrate dal relatore Dr. Berilli Flavio***



***Perugia, 1 febbraio 2024***

# INDICE

- **Generalità**
- **Indicazioni obbligatorie**
- **Indicazioni obbligatorie vini spumanti**
- **Indicazione facoltative**
- **Indicazioni libere**
- **Le capsule**
- **Esempi di etichette**
- **La nuova OCM**
- **Le sanzioni**
- **Etichettatura ambientale**

# Definizioni

**Etichettatura:** I termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che a esso si riferiscono.”

**Presentazione:** qualsiasi informazione trasmessa a consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma o il tipo di bottiglie”

# Quadro normativo

## Norme UE

**REG 1308/13**

**REG UE 2019/33\***

**Reg.1169/11 prodotti alimentari**



**\* Modificato dal Reg 2021/2117**



## Norme italiane

**DM 13/8/2012 (etichettatura)\***

**Legge n°238/2016 Testo Unico**

**Disciplinari di produzione**

**Dlgs 152/2006 (etich. Amb.)**

**Dlg 231/2017 (vendita vini sfusi)**

**Circolari**

**\*in approvazione nuovo DM**

## Indicazioni previste



- ***obbligatorie***: sono quelle previste per le diverse categorie di prodotti vitivinicoli
- ***facoltative***: regolamentate
- ***libere***: altre indicazioni veritiere, documentabili e tali da non indurre in errore il consumatore (DM nazionali - Reg. 1169/11)

# Indicazioni Obbligatorie

Reg. 1308/13-art.119

Reg.1169/11-art.15

- Sono le indicazioni che ogni categoria di vino e prodotti vitivinicoli devono riportare.
- Sono espresse in lingua italiana o UE comprensibile
- In caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi, almeno 1,2 mm di altezza nella minuscola in modo che risaltino bene sul fondo su cui sono stampate e che siano nettamente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni e immagini

# NOVITA'

## DESIGNAZIONE della CATEGORIA

es. *Vino, **vino dealcolizzato, parz. dealcolizzato***

DENOMINAZIONE della DOP/IGP se presente

MENZIONE TRADIZIONALE IGP DOP IGT DOC DOCG in sigla o per esteso

% ALCOL effettivo

PROVENIENZA origine delle uve

IMBOTTIGLIATORE

VOLUME NOMINALE

IMPORTATORE nei caso sia presente

LOTTO

ALLERGENI


ANNATA (solo per DOC/DOCG)

*anche in altra collocazione*

**Dal 8 dicembre 2023**

# Posizionamento

*stesso  
campo  
visivo*



*senza girare  
il recipiente*

**Elenco degli ingredienti  
Dichiarazione nutrizionale**

# Vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati

Reg. UE 1308/2013  
Art. 119 par. 1 lett. a)

Introdotti dal Reg. UE 2021/2117 del 2/12/2021

Riguarda le categorie dei vini, vini spumanti, vini frizzanti

Reg. 1308/2013  
Allegato VII parte II punti 1  
e da 4 a 9

Dealcolizzato: titolo alcol. effettivo max 0,5% vol.

Parz. Dealcolizzato: titolo alcol. Effettivo  $> 0,5\%$  vol. e  $<$  a quello della categoria subito superiore

Obbligo TMC se il vino dealcolizzato ha un titolo alcol.  $< 10\%$  vol. (dal 8/12/2023)

# Vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati

## Allegato VIII, parte I, sezione E (Regolamento UE 1308/2011)

### **E. Processi di dealcolizzazione**

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

- a) parziale evaporazione sotto vuoto;
- b) tecniche a membrana;
- c) distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

# Allergeni

“*contiene solfiti*”

se il prodotto contiene più di 10 mg/l di Solfiti o Anidride Solforosa

“*Contiene Uova e derivati* (albumine, lisozima).....

Latte e derivati (caseine e caseinati)”



Logo facoltativo

**NB: nella lingua/e dello Stato Membro dove sarà venduto**

# Contrassegno di Stato

Obbligatorio x vini DOCG

Facoltativo x vini DOC. In alternativa il n° di Lotto

Dipende dalla scelta dal Consorzio

Apposto sul sistema di chiusura

in modo da «*impedirne il riutilizzo*»

Art. 48 par. 6 legge 238/2016

Art. 4 par. 1 DM 27/2/2020

NEW

Il Testo unico del vino (art. 48, comma 6) stabilisce che i Consorzi di tutela, o in loro assenza le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, possono avvalersi, sui vini DO e IG confezionati, di un sistema telematico di tracciabilità che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni bottiglia, di un codice alfanumerico univoco non seriale **o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato.**

D.M. prot. n. 696649 del 20 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2024

Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), in considerazione dell'elevata competenza nei sistemi anticontraffazione, per la lunga esperienza nel settore stesso, e altresì a beneficio dell'efficacia e semplificazione del processo amministrativo. Apposizione di contrassegni dell'IPZS, carte valori, stampati su carta filigranata con lo stemma della Repubblica, che contengono il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri e il codice alfanumerico non seriale con relativo codice a lettura automatizzata.

# Nuova OCM vino

Modifica alle **indicazioni obbligatorie** con indicazione di:

- **Dichiarazione nutrizionale** (*anche solo il valore energetico*)
- **Elenco degli ingredienti**



- **Obbligatorie per vini e vini aromatizzati prodotti dall' 8 dicembre 2023**
- **Fanno fede le registrazioni SIAN (per chi non è obbligato alla tenuta del registro valgono le dichiarazioni vitivinicole e/o altra documentazione attendibile)**

## IL PRESUPPOSTO

### Art. 16, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1169/2011

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. (2017-2018 coinvolgimento settore produttivo)

La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.

LA NUOVA NORMA

Regolamento (UE) n. 2117/2021:  
modifica all'art. 119 del Regolamento UE 1308/2013 (OCM)

- *dichiarazione nutrizionale* ex articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (ed Allegati XIV e XV in particolare);
- *elenco degli ingredienti* ex articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- *termine minimo di conservazione* ex articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, per i *prodotti vitivinicoli sottoposti a dealcolizzazione*, conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%,.

# Dichiarazione nutrizionale

Art. 119 lettera h) Reg UE1308/2013  
Art. 9, par. 1, lettera l) Reg. UE 1169/2011

- Numeri, parole o simboli (E per l'energia) calcolati secondo il Reg 1169/2011
- Dichiarati come valori medi in Kcal/Kj
- Definiti sull'analisi del vino o su dati generalmente stabiliti e accettati sulla base di valori medi
- Espresso per 100 ml e per unità di consumo



E' sufficiente indicare il **valore energetico** in etichetta/imballaggio con la lettera **E**

La tabella nutrizionale completa può essere fornita anche in forma elettronica



LA NUOVA NORMA

## Dichiarazione nutrizionale

- Con dichiarazione nutrizionale completa *fornita per via elettronica* ➡ il valore energetico deve essere riportato nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
- Ulteriori valori nutrizionali e lista degli ingredienti *possono figurare anche solo in formato elettronico* ➡ sull'etichetta deve figurare un rimando univoco collegato a tali informazioni.
- Con dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti resi disponibili per via elettronica ➡ il codice QR (o simile) che rimanda a codeste informazioni deve essere presentato nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.

LA NUOVA NORMA

## Dichiarazione nutrizionale

### Allegato XIV (Reg UE 1169/2011)

B)

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

- carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g — 4 kcal/g
- polioli 10 kJ/g — 2,4 kcal/g
- proteine 17 kJ/g — 4 kcal/g
- grassi 37 kJ/g — 9 kcal/g
- salatrim 25 kJ/g — 6 kcal/g
- alcol (etanolo) 29 kJ/g — 7 kcal/g (coefficiente 1 ml=0,78 g)
- acidi organici 13 kJ/g — 3 kcal/g
- fibre 8 kJ/g — 2 kcal/g
- eritritolo 0 kJ/g — 0 kcal/g

Per le tolleranze ammesse nell'indicazione delle sostanze nutritive nella dichiarazione nutrizionale è possibile fare riferimento al documento della Commissione europea – Direzione generale salute e consumatori, reperibile al link: [https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling\\_nutritionvitamins\\_minerals-guidance\\_tolerances\\_1212\\_it.pdf](https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutritionvitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_it.pdf)

LA NUOVA NORMA

## Dichiarazione nutrizionale

### *ARTICOLO 30 e ALLEGATO XV (Regolamento UE 1169/2011)*

C/2023/1190 24.11.2023 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

*Nella dichiarazione nutrizionale è necessario inserire altri componenti oltre ai grassi, agli acidi grassi saturi, ai carboidrati, agli zuccheri, alle proteine e al sale?*

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve includere: **il valore energetico** e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, **carboidrati, zuccheri**, proteine e sale.

\*La modalità tabellare deve essere utilizzata se l'informazione è fornita attraverso Qrcode, nel caso si riporti soltanto in etichetta e lo spazio non è sufficiente essa può essere fornita in formato lineare.

In linea con l'articolo 30, paragrafo 2, dello stesso regolamento, il contenuto obbligatorio può essere integrato:

con l'indicazione delle quantità di uno o più degli elementi seguenti:  
acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; **polioli**; amido; fibre; i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa.

LA NUOVA NORMA

## Dichiarazione nutrizionale

### *ARTICOLI 30 e 34 (Regolamento UE 1169/2011)*

*In quale formato si deve presentare la dichiarazione nutrizionale? Con una tabella o ci sono altri formati possibili?*

C/2023/1190 24.11.2023 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La presentazione della dichiarazione nutrizionale è disciplinata dall'articolo 34 del regolamento FIC. Se lo spazio lo consente in formato tabulare. Se lo spazio non consente è possibile utilizzare un formato lineare.

Quando è fornita per via elettronica, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere sempre presentata in formato tabulare.

Norme specifiche per l'ordine di altri elementi che possono essere aggiunti alla dichiarazione nutrizionale a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento FIC (ad esempio i polioli), ma che non sono obbligatori.

È consentito esplicitamente di esprimere il valore energetico utilizzando il simbolo «E» seguito dal valore.

LA NUOVA NORMA

## Dichiarazione nutrizionale

### Articolo 31 (Regolamento UE 1169/2011)

...

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati...



A livello UE è stata predisposta e condivisa una tabella che si propone, se del caso e previo adattamento alle differenti tipologie di vino, di essere utilizzata quale riferimento per il calcolo del valore energetico.

Al seguente link è possibile prendere visione del documento guida UE sulle indicazioni nutrizionali degli alimenti e, tra l'altro, sulle tolleranze ammesse [3eb7952a-43b8-4c6a-8091-349ea707a9a7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:3eb7952a-43b8-4c6a-8091-349ea707a9a7) en ([europa.eu](http://europa.eu))

LA NUOVA NORMA

## **Obbligo indicazione ingredienti**

Reg UE 1308/2013 art. 119, comma 2 lettera b

## **Definizione di ingrediente**

Reg 1169/2011 art. 2 par.2 lettera f)

qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata: i residui non sono considerati come ingredienti

LA NUOVA NORMA

## Quali ingredienti

**Materia prima:** uva (uve fresche/mosto d'uva), mosto di uve concentrato (MC/MCR), zucchero, sciroppo zuccherino/sciroppo di dosaggio (da soli o seguite dai loro componenti)

**Additivi\*:** sostanza ancora presenti nel vino anche se sotto forma modificata

**Coadiuvanti tecnologici\*:** sostanza funzionale alla trasformazione e che può ritrovarsi nel prodotto tecnicamente in modo inevitabile

\*Reg. 1333/2008

Regolamento 934/2019\*\* definisce tra i composti enologici quali sono le sostanze classificate come additivi

\*\*allegato 1 - Parte A – tabella 2

Es. acidificanti  
solfiti  
gomma arabica

LA NUOVA NORMA

# ALLERGENI

Articolo 48bis, comma 4 Reg. UE 33/2019

- Se l'elenco degli ingredienti completo è fornito per via informatica: gli allergeni devono essere indicati obbligatoriamente in etichetta e possono anche non essere riportati nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie (caratteri min. 1,2mm in altezza);
- Allergeni da dichiarare (Allegato I, parte A):  
«solfiti» o «anidride solforosa» - «uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina» - «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»
- Può essere aggiunto uno dei pittogrammi corrispondenti agli allergeni presenti es: 
- In etichetta/imballaggio l'indicazione degli allergeni deve essere preceduto dalla parola «**Contiene:...**» (Reg. UE 1169/2011 art 21, comma 1, paragrafo 3)

\*\*allegato 1 - Parte A – tabella 2

LA NUOVA NORMA

## Quali ingredienti

- **UVA** per indicare ➡ uve fresche/mosto d'uva (l'uso coerente del termine "uva« nell'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli consente un'informazione armonizzata, comprensibile e chiara per i consumatori).
- **MOSTO DI UVE CONCENTRATO** ➡ l'uso di MC/MCR
- **LIEVITI** ➡ **NO**
- **SACCAROSIO** (o Zucchero)
- **SCIROPPO ZUCCHERINO E SCIROPPO DI DOSAGGIO** ➡ da sole o accompagnate (....) dall'elenco dei loro componenti
- **REGOLATORI DI ACIDITA'** ➡ può essere indicato il prodotto specifico oppure possono essere indicati un massimo di 3 prodotti dei quali almeno 1 presente nel prodotto finale, l'elenco deve essere preceduto da «CONTIENE...e/o...»
- **STABILIZZANTI** ➡ Come sopra

LA NUOVA NORMA

## Quali ingredienti

- **COMPOSTI ENOLOGICI** → indicati con la loro categoria, nome numero E conformemente all'allegato I parte A, tabella 2 del reg UE 934/2019
- **GAS DI IMBALLAGGIO** → con il loro nome specifico ovvero con l'indicazione generica «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva»

# RIASSUMENDO

## QRcode 0 ALTRO SISTEMA INFORMATICO

- **DEVE** riportare direttamente alle informazioni relative agli ingredienti ed all'informazione nutrizionale (**NON** deve riportare alla pagina web dell'azienda e **NON** deve tracciare il consumatore)
- **Simbolo ISO 2760 «i»** accanto al Qrcode: ne è permessa l'etichettatura fino al 30 giugno 2024 per vini e vini aromatizzati circolanti sul territorio nazionale (DM 115268 del 08.03.2024)- successivamente la «i» deve essere corretta (es. coperta con adesivo riportante) con la parola «Ingredienti».
- Accanto al Qrcode deve essere riportata la parola «**Ingredienti**» ed esso deve figurare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie
- Il Qrcode può riportare anche le indicazioni sul corretto **smaltimento dell'imballaggio**



LA NUOVA NORMA

**Documenti di accompagnamento**



## Modifica al regolamento (UE) 2018/273

L'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, indicazioni obbligatorie, diventano parte integrante della «descrizione del prodotto» nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, conformemente ai requisiti per l'uso dei documenti di accompagnamento, concernente la descrizione del prodotto, come stabilito nell'allegato V, sezione A, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni, e si applica sia al vino trasportato sfuso e ai prodotti enologici confezionati etichettati. Di contro, garantire che il vino importato nell'Unione sia etichettato conformemente alle norme dell'Unione modificati VI-1 e VI-2

LA NUOVA NORMA

**Documenti di accompagnamento**



Allegato VII-parte III-punto C  
(Regolamento 2018/2073)

**Casella 6:** (casella 5 per l'estratto VI-2) **Descrizione del prodotto importato:**

- denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore e regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine,
- nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN),
- **elenco degli ingredienti.**



***Grazie per la cortese attenzione***

**ICQRF - Ufficio TOSCANA e UMBRIA**

□ **Viale Belfiore n. 9 - 55100 Firenze**  
Tel: 0553120301 Fax 055 357940  
e-mail: [icqrf.firenze@masaf.gov.it](mailto:icqrf.firenze@masaf.gov.it)  
[icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it)

□ **Galleria Gerace – 56127 Pisa**  
Tel. 050315671 [icqrf.pisa@masaf.gov.it](mailto:icqrf.pisa@masaf.gov.it)

□ **Via della Madonna Alta, 138/f – Perugia**  
0755008630  
[lcqrf.perugia@masaf.gov.it](mailto:lcqrf.perugia@masaf.gov.it)